UNIONCAMERE

NEWSLETTER

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Norme, adempimenti e buone pratiche di integrità per il Sistema camerale

NLA - NUMERO 2/2026 – SETTEMBRE / OTTOBRE

A cura dell'Area Politiche del Lavoro e Progetti Istituzionali per la Semplificazione — Unioncamere

UNIONCAMERE

SOMMARIO

I

NEWS ANAC E ANTICORRUZIONE

Novità normative e provvedimenti ANAC in materia di anticorruzione

1. ANAC ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per il questionario di verifica relativo alle Attestazioni OIV 2024 pag. 4
2. Relazione annuale RPCT 2026: termine differito al 31 gennaio 2027 pag. 5

II

APPALTI E ANTICORRUZIONE

Codice dei contratti pubblici e giurisprudenza su proroghe, programmazione, RUP

1. Mancato rispetto della clausola sociale: invalidità dell'offerta e ricalcolo della soglia di anomalia pag. 7
2. *Public Procurement Act*: la Commissione propone un regolamento unico per appalti e concessioni pag. 8
3. Errore sul CCNL nella *lex specialis*: per il T.A.R. Lombardia non travolge la gara se non incide sul costo della manodopera pag. 10

III

MISURE DI PREVENZIONE

Focus su conflitti d'interesse, rotazione, pantouflage, inconferibilità, whistleblowing

1. Conflitto di interessi "strutturale" può richiedere misure ulteriori rispetto alla semplice astensione del soggetto coinvolto pag. 12
2. *Whistleblowing*: ANAC sanziona la violazione della riservatezza del segnalante pag. 13
3. ANAC chiarisce i limiti alla nomina di un consigliere comunale ad Amministratore Unico di una società che gestisce servizi pubblici locali pag. 15

IV

TRASPARENZA

Normativa, giurisprudenza e prassi applicative ANAC in tema di obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013

1. Attuazione dell'*AI Act*: il D.Lgs. n. 160/2026 disciplina l'utilizzo dell'IA nelle attività di polizia e i profili di responsabilità penale e civile pag. 17
2. La corrispondenza privata su *WhatsApp* resta tutelata rispetto all'accesso difensivo in assenza della dimostrazione dei requisiti di necessità e indispensabilità pag. 18
3. L'accesso civico generalizzato ai contratti pubblici richiede un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza e la tutela degli interessi legati alla riservatezza pag. 20
4. ANAC avvia una consultazione pubblica per aggiornare gli obblighi di trasparenza relativi ai contratti pubblici pag. 21

V

AGENDA RPCT

Scadenze, monitoraggi e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1. Agenda RPCT pag. 24

I – *NEWS* ANAC E ANTICORRUZIONE

1. ANAC ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per il questionario di verifica relativo alle Attestazioni OIV 2024

RIFERIMENTO	Comunicazione ANAC del 25 settembre 2026 – Attestazioni OIV 2024: rinvio del termine al 31 ottobre 2026 per la compilazione del questionario
OGGETTO	**Proroga del termine per la compilazione del questionario ANAC relativo alle verifiche sulle attestazioni OIV/ODV degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024**
NOVITÀ INTRODOTTE	ANAC ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per la compilazione del questionario relativo all'attività di verifica sulle attestazioni OIV/ODV riferite agli obblighi di trasparenza dell'annualità 2024. La proroga è stata disposta a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute all'Autorità e delle difficoltà tecniche che, in alcuni casi, hanno determinato un ritardo nella ricezione della comunicazione tramite PEC. L'attività di verifica è finalizzata ad acquisire informazioni sulle criticità emerse dalle attestazioni OIV/ODV e dagli eventuali successivi monitoraggi, consentendo ad ANAC di approfondire le situazioni nelle quali siano state rilevate anomalie rispetto agli obblighi di pubblicazione. Tra le casistiche che possono aver determinato l'invio del questionario vi rientrano, ad esempio, la presenza di documenti pubblicati sul sito istituzionale ma collocati in una sezione diversa da quella corretta di "Amministrazione trasparente", oppure l'indicazione di valori non corretti per obblighi che non risultano applicabili all'ente. Alla luce della proroga, gli enti interessati hanno avuto a disposizione quindi un ulteriore periodo per verificare le criticità segnalate, procedere alle eventuali regolarizzazioni e completare il questionario entro il nuovo termine del 31 ottobre 2026. Rimangono, invece, distinte le attività relative al successivo ciclo di attestazione 2025 che seguono le proprie scadenze.
IN EVIDENZA	Per il corretto adempimento, entro il 31 ottobre 2026, era opportuno procedere secondo una sequenza di verifiche coordinata tra RPCT, ufficio competente in materia di trasparenza e OIV/organismo analogo: • verificare la PEC istituzionale, individuando la comunicazione proveniente da comunicazioni.vigilanza@pec.anticorruzione.it e utilizzando il link contenuto nella stessa per accedere al questionario; • ricostruire le criticità rilevate nella griglia OIV 2024, verificando in particolare la colonna relativa alla pubblicazione e la corretta collocazione dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente";

- controllare gli obblighi non applicabili all'ente: qualora siano stati indicati «Non pubblicato» o «0%» invece di «N/A», occorre utilizzare le modalità indicate da ANAC nel questionario per fornire la corretta evidenza della non applicabilità;
- regolarizzare, ove necessario, le pubblicazioni sul sito istituzionale, verificando non solo la presenza del documento, ma anche la sua collocazione nella corretta sottosezione; compilare il questionario entro il 31 ottobre 2026, fornendo le informazioni richieste e conservando evidenza delle attività svolte e delle eventuali correzioni effettuate.

È inoltre importante distinguere questa attività dal ciclo di attestazione relativo all'annualità 2025: la proroga riguarda esclusivamente le verifiche sulle attestazioni 2024 e non modifica le scadenze previste per il successivo ciclo.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*:
https://www.anticorruzione.it/-/news2.attest.oiv.2024

2. Relazione annuale RPCT 2026: termine differito al 31 gennaio 2027

RIFERIMENTO

Comunicato del Presidente ANAC n. 12 del 21 ottobre 2026

OGGETTO

Differimento al 31 gennaio 2027 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT 2026

NOVITÀ INTRODOTTE

Con il Comunicato n. 12 del 21 ottobre 2026, l'ANAC ha prorogato al 31 gennaio 2027 il termine ultimo per predisporre e pubblicare la Relazione annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è tenuto a elaborare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012.
Come già avvenuto negli anni scorsi, il differimento consente ai Responsabili di dedicarsi alle attività connesse alla predisposizione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT che, per le Camere di commercio, può essere effettuata attraverso il noto "Kit anticorruzione" del quale è imminente la distribuzione della versione aggiornata al nuovo PNA.

IN EVIDENZA

La Relazione si redige con la scheda per la Relazione annuale del RPCT 2026, pubblicata sul sito ANAC. A compilazione ultimata, la scheda va pubblicata in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione".
Utilizzando la Piattaforma PTPCT si può generare automaticamente la Relazione dopo aver completato l'inserimento dei dati sul PTPCT o sulla Sottosezione del PIAO e sulle misure di attuazione.

Per gli Enti con meno di 50 dipendenti (compresi i comuni fino a 15.000 abitanti) con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, usando il Sistema informatico per la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (disponibile dal 28 gennaio 2025), è possibile predisporre la Relazione direttamente sul sistema. ANAC raccomanda questa modalità come preferibile alla scheda.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del Comunicato è disponibile al seguente *link*: https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-n.-12-del-21-ottobre-2026

II – APPALTI E ANTICORRUZIONE

1. Mancato rispetto della clausola sociale: invalidità dell'offerta e ricalcolo della soglia di anomalia

RIFERIMENTO	Delibera ANAC 9 settembre 2026, n. 336
OGGETTO	**Esclusione del primo classificato prima dell'aggiudicazione per mancata dichiarazione della clausola sociale: legittimità della regressione procedimentale e del ricalcolo della soglia di anomalia ex art. 108, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023**
NOVITÀ INTRODOTTE	Con la Delibera n. 336 del 9 settembre 2026, l'ANAC è intervenuta sul delicato rapporto tra il principio di invarianza della graduatoria e l'istituto della regressione procedimentale nelle gare pubbliche. La vicenda trae origine dall'istanza di parere di precontenzioso (ex art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023) presentata dalla Città Metropolitana di Palermo con riferimento alla gara per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 9 "Delle Madonie". La controversia ha riguardato l'esclusione dell'operatore economico collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, disposta poiché l'impresa non aveva dichiarato di rispettare gli adempimenti prescritti dalla clausola sociale, di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di occupazione giovanile e femminile. A seguito della conferma di tale esclusione in sede giurisdizionale da parte del T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I (sent. 29 luglio 2026, n. 2236), la Stazione Appaltante ha applicato la regressione procedimentale, procedendo alla rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte. Il secondo classificato ha impugnato la scelta, sostenendo che si dovesse invece applicare il principio di invarianza, di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, con conseguente mero scorrimento della graduatoria senza ricalcolare la soglia di anomalia. L'Autorità, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4268/2026; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2879/2026; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, sent. n. 2414/2026) e costituzionale (Corte cost., sent. n. 77/2025), ha chiarito che il principio di invarianza sancito dall'art. 108, comma 12, del Codice trova applicazione esclusivamente per le variazioni che intervengano successivamente al provvedimento di aggiudicazione. Qualora invece l'esclusione avvenga prima dell'aggiudicazione e sia conseguenza di un'offerta invalida o priva dei requisiti essenziali, la regola generale dell'ordinamento è la regressione procedimentale, necessaria per evitare la propagazione dei vizi nella procedura. L'ANAC ha sottolineato la netta distinzione tra l'offerta anomala (che attiene alla sola sostenibilità economica ed è valida) e l'offerta invalida per difetto dei requisiti ex art. 57 del Codice, le cui disposizioni hanno natura di norme imperative inderogabili.

Pertanto, è stato ritenuto pienamente conforme alla normativa di settore l'operato della Stazione Appaltante, la quale ha correttamente rideterminato la soglia di anomalia prima di procedere all'aggiudicazione.

IN EVIDENZA

La delibera dell'ANAC fissa i seguenti punti fermi in materia di gestione delle esclusioni e stabilità delle soglie:

- *ambito temporale dell'invarianza* (art. 108, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023): la regola che blocca il ricalcolo di medie e soglie opera soltanto rispetto ad eventi o provvedimenti che intervengano dopo l'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione;
- *regressione procedimentale prima dell'aggiudicazione*: l'esclusione di un concorrente intervenuta prima dell'aggiudicazione per patologia o invalidità dell'offerta impone di riprendere il procedimento dalla fase anteriore al vizio;
- *valore imperativo della clausola sociale*: il mancato rispetto degli obblighi di occupazione giovanile e femminile ex art. 57 del Codice e del bando tipo ANAC non costituisce un difetto sanabile o un'anomalia, bensì un'omissione di un requisito necessario dell'offerta che ne determina l'invalidità;
- *legittimità del ricalcolo*: in presenza di un'offerta invalida disposta prima dell'aggiudicazione, non sussiste il diritto allo scorrimento della graduatoria per il secondo classificato, dovendosi rideterminare la soglia di anomalia.

La pronuncia ha inoltre confermato che per il RUP la verifica dei requisiti essenziali e della clausola sociale, ex art. 57 del Codice, non è un mero adempimento formale, ma un presupposto di validità dell'offerta che, se carente prima dell'aggiudicazione, impone la rielaborazione delle soglie di gara.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale della delibera è disponibile al seguente *link:* https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-di-precontenzioso-n.-336-del-9-settembre-2026

2. *Public Procurement Act*: la Commissione propone un regolamento unico per appalti e concessioni

RIFERIMENTO

Commissione europea, proposta COM (2026) 590 *final* del 9 settembre 2026 - 2026/0265 (COD)

OGGETTO

Proposta di regolamento unico sugli appalti pubblici e sulle concessioni destinato a sostituire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

NOVITÀ INTRODOTTE

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di *Public Procurement Act.* In un solo regolamento saranno riunite le regole su appalti ordinari, settori speciali e concessioni, sostituendo le tre direttive del 2014. L'obiettivo è quello di poter disporre di regole più uniformi e meno incertezze interpretative tra gli Stati membri.

Le procedure vengono semplificate e alle due principali (aperta e dinamica) si aggiunge una nuova procedura per l'innovazione.

I requisiti richiesti alle imprese dovranno essere proporzionati, con limiti a fatturati ed esperienze pregresse eccessivi. Il criterio ordinario di aggiudicazione sarà il miglior rapporto prezzo-qualità, con la qualità che pesa per almeno il 30%, mentre si arriva al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera, salvo deroga motivata.

Gli appalti diventano anche uno strumento di politica pubblica e, pertanto, è riservato più spazio a temi quali la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale, le condizioni di lavoro, sicurezza e resilienza, con possibili criteri di preferenza europea.

Sul piano digitale è previsto un ecosistema europeo di *eProcurement*, con verifica elettronica dei requisiti e principio *once-only*, e obblighi di trasparenza lungo tutto il ciclo del contratto.

Per le amministrazioni il tema più vicino all'attività di prevenzione è costituito dall'integrità. In questi termini, andranno prevenuti e individuati frodi, conflitti di interessi e corruzione, anche in fase di esecuzione, con strumenti di analisi del rischio basati sui dati e con la documentazione delle misure adottate.

Il regolamento - una volta approvato - si applicherebbe due anni dopo l'entrata in vigore. Restano di competenza degli Stati membri gli affidamenti sottosoglia.

IN EVIDENZA

Per Stazioni Appaltanti, centrali di committenza e organismi di controllo, i principali profili da monitorare sono:

- la revisione delle procedure e dei modelli di gara, con maggiore spazio a negoziazione, procedura dinamica, consultazioni di mercato e acquisti di innovazione;
- l'adeguamento dei sistemi di valutazione delle offerte alla regola del miglior rapporto prezzo-qualità e ai pesi minimi della componente qualitativa;
- la costruzione di criteri ambientali, sociali, di sicurezza e resilienza realmente collegati all'oggetto del contratto e supportati da motivazioni verificabili;
- la facilitazione dell'accesso delle PMI tramite proporzionalità dei requisiti, suddivisione in lotti, pagamenti tempestivi, credenziali digitali e riduzione degli oneri documentali;
- la gestione dei subappalti, con maggiore trasparenza sulle quote e sui soggetti coinvolti e con il divieto di subappaltare integralmente il contratto;
- la tracciabilità dell'intero ciclo di vita del contratto, comprese modifiche ed esecuzione, con obblighi rafforzati per variazioni superiori al 50% del valore iniziale;

- l'aggiornamento delle misure anticorruzione e dei presidi sul conflitto di interessi, estesi dalla preparazione all'esecuzione e integrati con strumenti di *data analysis* e *risk scoring*;
- l'investimento in professionalizzazione, interoperabilità delle piattaforme, qualità dei dati e capacità di monitoraggio.

Nel complesso, la proposta delinea un'evoluzione del sistema degli appalti pubblici, che supera la concezione dell'appalto come procedura prevalentemente amministrativa per orientarsi verso un modello di acquisto pubblico strategico, digitale, nel quale assumono un ruolo centrale la qualità della spesa, la sostenibilità, la trasparenza e la prevenzione dei rischi.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:93796e70-ac61-11f1-b9e5-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF

3. Errore sul CCNL nella *lex specialis*: per il T.A.R. Lombardia non travolge la gara se non incide sul costo della manodopera

RIFERIMENTO

T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 7 ottobre 2026, n. 4481

OGGETTO

Appalti di servizi di igiene urbana: l'indicazione di un CCNL non conforme all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 è una mera irregolarità, senza effetto invalidante se il costo del lavoro è stato stimato sui parametri corretti

NOVITÀ INTRODOTTE

Un errore nel bando sul contratto collettivo da applicare ai lavoratori non basta, da solo, a far annullare una gara. Lo ha chiarito il T.A.R. Lombardia-Milano, con la sentenza n. 4481/2026, che ha respinto il ricorso della seconda classificata contro l'aggiudicazione del servizio quinquennale di igiene urbana (raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle strade, centro di raccolta) bandito da una Stazione Appaltante provinciale per conto di un Comune.
Il disciplinare indicava il contratto collettivo K545, mentre la ricorrente sosteneva che il riferimento corretto fosse il K540, più rappresentativo e usato dal Ministero del lavoro per calcolare il costo medio della manodopera.
Il Tribunale ha accolto solo in parte la prospettazione della ricorrente. La scelta del K545 non era in linea con l'art. 11 del Codice dei contratti pubblici ma, in concreto, la Stazione Appaltante aveva stimato il costo del personale proprio sulle tabelle ministeriali collegate al K540. Per questo motivo l'errore è stato considerato una semplice irregolarità che non ha penalizzato i lavoratori né falsato la concorrenza. Inoltre, la ricorrente applicando a sua volta il K540, non ha dimostrato, in modo preciso e nei tempi corretti, quali tutele sarebbero state peggiori.

IN EVIDENZA

La sentenza offre indicazioni utili per chi redige e gestisce le procedure di gara:

- il contratto indicato nella *lex specialis* deve rispettare i criteri dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01. L'errore non travolge la gara se il costo del lavoro è stimato sulle tabelle ministeriali corrette e non sono provate lesioni concrete delle tutele;
- le indicazioni non convergenti nei documenti (disciplinare, capitolato, allegati) generano ambiguità che ricadono sulla Stazione Appaltante, non sul concorrente che vi si adegua;
- l'esclusione per difformità dell'offerta richiede che il carattere minimo ed essenziale della prestazione sia indicato in modo espresso e inequivoco;
- chi denuncia la non equivalenza delle tutele deve indicare in modo tempestivo e specifico gli aspetti peggiorativi del contratto; deduzioni generiche o introdotte solo in memoria non bastano;
- l'errore deve poter incidere sull'esito della gara; le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per vizi macroscopici.

In termini applicativi, è opportuno verificare in fase di redazione la coerenza tra CCNL indicato, tabelle ministeriali usate per il costo della manodopera e clausola sociale; qualificare espressamente come "requisiti minimi" le prestazioni la cui mancanza deve comportare l'esclusione, nonché motivare in modo puntuale l'attribuzione dei punteggi.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale della sentenza è riportato nell'Allegato 1 alla presente newsletter.

III - MISURE DI PREVENZIONE

1. Conflitto di interessi "strutturale" può richiedere misure ulteriori rispetto alla semplice astensione del soggetto coinvolto

RIFERIMENTO	Parere ANAC 9 settembre 2026 – fasc. 4614/2026
OGGETTO	**Rapporto di coniugio e conflitto di interessi strutturale: l'astensione può non essere sufficiente e devono essere adottate misure organizzative**
NOVITÀ INTRODOTTE	Con il parere del 9 settembre 2026, fasc. n. 4614/2026, reso a seguito del quesito di un Comune, l'ANAC ha affrontato il conflitto di interessi derivante dal rapporto di coniugio tra il Comandante della Polizia Locale e un'ispettrice del medesimo Comando. Le indicazioni hanno portata generale e interessano RPCT, Segretari e Dirigenti, perché superano l'idea che la sola dichiarazione di astensione neutralizzi sempre il rischio. L'Autorità richiama la nozione ampia di conflitto del PNA 2019: rileva ogni situazione in cui l'interesse pubblico possa essere deviato a favore di interessi privati, diretti o indiretti, e ogni posizione idonea a compromettere, anche solo in via potenziale, l'imparzialità del dipendente. Si distinguono le fattispecie tipizzate dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (tra cui gli interessi propri, del coniuge, dei conviventi e dei parenti e affini entro il secondo grado) da quelle non tipizzate, riconducibili alle "gravi ragioni di convenienza" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6389/2022). L'ANAC ribadisce inoltre che la conformità dell'incarico al D.Lgs. n. 39/2013 non basta a escludere un conflitto. Quando la sovrapposizione riguarda funzioni apicali e di controllo direttivo continuo, il conflitto smette di essere episodico e diventa ripetuto, diffuso e strutturale. In questi casi l'astensione, che resta la misura ordinaria, può rivelarsi inidonea, perché dovrebbe ripetersi in modo sistematico su una molteplicità di atti, con pregiudizio per la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa. L'amministrazione deve quindi valutare l'opportunità complessiva della posizione e adottare misure organizzative adeguate. Imporre l'astensione senza un sistema di controllo sul suo rispetto costituisce una carenza organizzativa. Occorre, pertanto, aggiornare la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, indicando il soggetto responsabile delle verifiche, le tempistiche dei controlli e le modalità di monitoraggio. In attesa di eventuali riassetti, o in alternativa, l'ente può introdurre presìdi a tutela dell'imparzialità, come la condivisione delle attività decisionali o istruttorie, resoconti informativi periodici e la validazione esterna (ad esempio da parte di un

	altro Dirigente o del Segretario generale) delle decisioni del Comandante che coinvolgano il coniuge. Un passaggio centrale riguarda la destinazione ad altro incarico, che non rientra nella rotazione ordinaria: quest'ultima previene il consolidamento di relazioni di potere con soggetti esterni, mentre la riassegnazione è una misura preventiva autonoma e specifica, volta a neutralizzare un conflitto diffuso quando l'astensione risulti insufficiente o dannosa per l'efficienza dell'ufficio. Il parere si sofferma, infine, sulla tutela dei sottoposti. Le condotte intimidatorie o ritorsive verso agenti coinvolti, ad esempio, in testimonianze o procedimenti disciplinari costituiscono una grave violazione dei doveri d'ufficio. L'amministrazione deve richiamare formalmente i responsabili al rispetto del codice di comportamento, esercitare con fermezza l'azione disciplinare e promuovere l'uso del canale di *whistleblowing*, che garantisce la tutela dell'anonimato dei segnalanti, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria per le notizie di reato. Il principio assume rilievo generale in tutti i casi di rapporti di coniugio, convivenza o parentela tra soggetti in linea gerarchica diretta o in posizioni di reciproco controllo.
IN EVIDENZA	Il parere ANAC chiarisce che, quando il conflitto di interessi è strutturale, l'astensione da sola non è una risposta adeguata. In particolare: la formale conformità dell'incarico al D.Lgs. n. 39/2013 non esclude il conflitto. Imporre l'astensione senza un sistema di verifica è una carenza organizzativa, da colmare nel PIAO indicando responsabile, tempistiche e modalità di monitoraggio; possono essere adottate misure aggiuntive, come co-decisione, report periodici e validazione esterna. Per l'RPCT è utile avviare una ricognizione dei rapporti di coniugio o parentela in relazioni gerarchiche dirette e verificare la tenuta delle misure previste nel PIAO.
PER APPROFONDIRE	Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*: https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-anticorruzione-del-9-settembre-2026-prot.4614.2026

2. *Whistleblowing*: ANAC sanziona la violazione della riservatezza del segnalante

RIFERIMENTO	Delibera ANAC 9 settembre 2026, n. 344
OGGETTO	**Tutela del *whistleblower*: ANAC sanziona la violazione della riservatezza nell'identificazione del segnalante**

NOVITÀ INTRODOTTE

Con la Delibera n. 344 del 9 settembre 2026, l'ANAC ha irrogato una sanzione amministrativa di 15.000 euro nei confronti di ciascun componente dell'organo di gestione delle segnalazioni di una società privata, per violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del *whistleblower*.

La vicenda trae origine da una segnalazione presentata da un dipendente attraverso il canale interno, relativa a presunte irregolarità nell'ambito di un progetto contrattuale.

Nel corso della gestione della segnalazione, l'Autorità ha accertato una violazione delle garanzie di riservatezza previste dal D.Lgs. n. 24/2023, ritenendo che le modalità adottate avessero consentito di rendere identificabile il segnalante. Il procedimento relativo alla gestione della segnalazione è stato invece archiviato, mentre la sanzione ha riguardato specificamente la violazione dell'obbligo di tutela dell'identità.

Il provvedimento richiama l'attenzione sulla necessità di proteggere il *whistleblower* non soltanto attraverso la predisposizione di un canale di segnalazione conforme alla normativa, ma anche mediante un'attenta gestione delle successive attività istruttorie. In particolare, la riservatezza deve essere salvaguardata durante gli approfondimenti e gli eventuali confronti con i soggetti coinvolti, evitando che la comunicazione di informazioni o le modalità di svolgimento delle verifiche possano consentire di risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La pronuncia evidenzia pertanto l'importanza di limitare l'accesso alle informazioni alle sole persone autorizzate e di adottare cautele nella circolazione dei documenti e nella conduzione delle attività di verifica, affinché la gestione della segnalazione non comprometta le tutele riconosciute al dipendente.

IN EVIDENZA

La tutela del *whistleblower* richiede un'effettiva salvaguardia della riservatezza durante tutte le fasi di gestione della segnalazione. In particolare:

- *accesso alle informazioni*: limitare la consultazione dei dati e dei documenti alle sole persone autorizzate;
- *gestione delle verifiche*: adottare cautele nello svolgimento delle attività istruttorie, evitando che le informazioni diffuse consentano di identificare direttamente o indirettamente il segnalante;
- *tutela effettiva*: garantire che le modalità di gestione della segnalazione non compromettano le garanzie previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*: https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-344-del-9-settembre-2026

3. ANAC chiarisce i limiti alla nomina di un consigliere comunale ad Amministratore Unico di una società che gestisce servizi pubblici locali

RIFERIMENTO	Parere ANAC 9 settembre 2026 – prot. 4651.2026
OGGETTO	**Servizi pubblici locali e ipotesi di inconferibilità**
NOVITÀ INTRODOTTE	Con il parere del 9 settembre 2026, prot. n. 4651/2026, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022 (recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), rispetto alla possibilità di nominare un consigliere comunale in carica quale Amministratore Unico di una società affidataria della gestione di servizi pubblici locali. La questione sottoposta all'Autorità riguarda la compatibilità tra la carica di consigliere comunale e l'assunzione di un incarico di amministrazione presso una società operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, alla luce del divieto previsto dalla citata normativa di settore. L'art. 6, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 201/2022 vieta infatti il conferimento di incarichi di amministrazione, controllo e gestione del servizio ai componenti degli organi di indirizzo politico degli enti ai quali sono attribuite funzioni di organizzazione, regolazione, vigilanza o controllo dei servizi pubblici locali. La disposizione è finalizzata a evitare la sovrapposizione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione, prevenendo possibili situazioni di conflitto di interessi. Nel caso esaminato, il servizio risultava organizzato prevalentemente a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). L'ANAC ha, tuttavia, rilevato che il Comune conservava specifiche prerogative decisionali, tra cui la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi. A ciò si aggiungeva la previsione, nell'ambito della procedura di nomina dell'Amministratore Unico, di un potere di proposta riservato al medesimo Comune. Secondo l'Autorità, tali elementi evidenziano un ruolo effettivo dell'ente nell'organizzazione del servizio e nella designazione dell'organo amministrativo, tale da rendere applicabile il divieto previsto dalla normativa, anche in presenza di un modello di gestione caratterizzato dal coinvolgimento di più enti. L'ANAC ha pertanto chiarito che il consigliere comunale interessato avrebbe potuto ricoprire l'incarico di Amministratore Unico soltanto decorso un anno dalla cessazione del mandato politico, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022.
IN EVIDENZA	Il parere ANAC chiarisce che il divieto di conferimento degli incarichi di amministrazione nelle società affidatarie di servizi pubblici locali deve essere valutato tenendo conto delle effettive funzioni esercitate dall'ente. In particolare: • il divieto può trovare applicazione anche in presenza di un'organizzazione del servizio su base sovracomunale, qualora il Comune conservi specifiche prerogative decisionali;

- la partecipazione dell'ente alla procedura di nomina degli organi amministrativi costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione;
- il conferimento dell'incarico deve rispettare il periodo di incompatibilità previsto dalla normativa, al fine di garantire la separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività gestionali.

La pronuncia richiama, quindi, l'importanza di verificare preventivamente la sussistenza dei presupposti normativi per il conferimento degli incarichi, tenendo conto non soltanto dell'assetto formale del servizio, ma anche delle competenze e delle prerogative effettivamente attribuite agli enti coinvolti.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*:
https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-anticorruzione-del-9-settembre-2026-prot.4651.2026

IV - TRASPARENZA

1. Attuazione dell'*AI Act*: il D.Lgs. n. 160/2026 disciplina l'utilizzo dell'IA nelle attività di polizia e i profili di responsabilità penale e civile

RIFERIMENTO	Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160
OGGETTO	**Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e disciplina della relativa responsabilità civile e penale**
NOVITÀ INTRODOTTE	Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026. Il provvedimento dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dall'art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Legge italiana sull'IA), definendo la disciplina nazionale per l'impiego dell'IA nell'ambito della sicurezza e la tutela sanzionatoria associata ad usi illeciti delle nuove tecnologie. In primo luogo, il Titolo I disciplina l'intero ciclo di vita dell'IA nelle Forze di Polizia — dalla ricerca allo sviluppo, fino alla sperimentazione e all'impiego operativo. Sul versante penale, il Titolo II introduce nuove fattispecie incriminatrici dirette a sanzionare chi non adotti o non adegui le necessarie misure di sicurezza nella produzione o nell'uso professionale dell'IA, qualora da tale omissione derivi un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Per l'imputazione della responsabilità, sia penale per le persone fisiche che amministrativa per gli enti, il criterio cardine diventa il livello di controllo effettivo esercitato sul sistema. Infine, sul piano delle tutele, il decreto rafforza sia gli strumenti di reazione rapida che i diritti dei danneggiati: da un lato, si prevedono misure cautelari per inibire la diffusione e richiedere la tempestiva rimozione dei contenuti generati illecitamente tramite IA; dall'altro, si regolano i meccanismi di risarcimento del danno in sede civile e la ripartizione dell'onere della prova, raccordandoli direttamente alla classificazione dei rischi prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*).
IN EVIDENZA	Il D.Lgs. n. 160/2026 segna un ulteriore passaggio nell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle regole europee sull'Intelligenza Artificiale, tracciando un confine netto tra l'uso legittimo delle nuove tecnologie e le relative responsabilità civili e penali. In particolare: • viene introdotta la regolamentazione dell'IA per le Forze di Polizia (Titolo I) e disciplinato l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nell'attività di pubblica sicurezza (inclusi dati biometrici e riconoscimento facciale),

subordinandone l'uso alla costante sorveglianza umana e ai principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

- sono stati introdotti reati per omessa adozione delle misure di sicurezza (Titolo II, art. 12): si sanzionano penalmente la mancata adozione o il mancato aggiornamento delle misure di sicurezza nella produzione e nell'uso professionale di IA da cui derivi un pericolo concreto, graduando la responsabilità in base al controllo effettivo sul sistema;
- sono state stabilite misure cautelari e rimozione dei contenuti (Titolo II, art. 14): si stabiliscono strumenti d'urgenza per inibire la circolazione e richiedere la tempestiva cancellazione di contenuti generati o manipolati illecitamente tramite IA;
- è stata definita la responsabilità civile e tutela risarcitoria (Titolo II, artt. 16-20), nello specifico i criteri per il risarcimento del danno e la ripartizione dell'onere della prova nelle azioni giudiziarie, in linea con la classificazione dei rischi dell'*AI Act*.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del Decreto Legislativo è disponibile al seguente *link:*
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/SG

2. La corrispondenza privata su WhatsApp resta tutelata rispetto all'accesso difensivo in assenza della dimostrazione dei requisiti di necessità e indispensabilità

RIFERIMENTO

Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2026, n. 6989

OGGETTO

Accesso difensivo agli atti del Garante Privacy: limiti all'ostensione degli *screenshot* di conversazioni *WhatsApp* qualificabili come corrispondenza privata

NOVITÀ INTRODOTTE

Con la sentenza n. 6989 del 22 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) contro il diniego di accesso agli *screenshot* di *chat WhatsApp* allegati da alcuni iscritti ai reclami presentati al Garante per la protezione dei dati personali.

L'istanza era stata accolta soltanto in parte, infatti, il T.A.R. Lazio aveva ordinato l'ostensione delle fotografie relative al sito istituzionale dell'Ente, ma aveva escluso l'accesso alle conversazioni *WhatsApp*.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale conclusione sulla base di due profili. In primo luogo, la sopravvenuta archiviazione del reclamo da parte del Garante, intervenuta a seguito di un'anomalia imprevedibile del sistema, prontamente risolta e priva di

conseguenze significativamente pregiudizievoli, ha fatto venir meno il nesso concreto tra la documentazione richiesta e una specifica esigenza di tutela o difesa degli interessi giuridici dell'Ente. Gli ulteriori procedimenti evocati in sede giudiziale, anche di natura penale, non potevano assumere rilievo ai fini della valutazione dell'istanza, in quanto non erano stati indicati nelle originarie richieste di accesso.

In secondo luogo, il Collegio ha ribadito che i messaggi di posta elettronica, *WhatsApp* e *SMS* conservati su dispositivi elettronici mantengono la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, almeno fino a quando non perdano attualità e divengano meri documenti storici. Tale tutela discende dall'art. 15 della Costituzione e dall'art. 8 CEDU e comprende anche i dati esteriori delle comunicazioni.

La produzione di una *chat* in un procedimento amministrativo può trasformarne i contenuti in atti procedimentali e renderli, in astratto, accessibili per finalità difensive.

Tuttavia, l'accesso richiede la prova puntuale della necessità e, quando sono coinvolti dati particolarmente protetti, della stretta indispensabilità ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Nel caso esaminato, ENPAPI non aveva assolto tale onere; inoltre, le conversazioni coinvolgevano soggetti terzi, in gran parte estranei al reclamo.

IN EVIDENZA

La sentenza definisce un criterio operativo rilevante per le amministrazioni che ricevono istanze di accesso difensivo aventi ad oggetto comunicazioni digitali private:

- la mera allegazione di *screenshot* a un esposto o reclamo non comporta automaticamente la loro integrale ostensibilità;
- l'istante deve indicare fin dall'istanza il nesso concreto e attuale tra i documenti richiesti e la specifica posizione giuridica da tutelare;
- la sopravvenuta archiviazione del procedimento può incidere sull'attualità dell'interesse e far venir meno i presupposti dell'accesso difensivo;
- le *chat WhatsApp* restano protette come corrispondenza privata, anche dopo la ricezione, finché conservano carattere di attualità;
- la presenza di messaggi e dati riferibili a terzi estranei impone una verifica particolarmente rigorosa, non superabile con richieste generiche;
- l'amministrazione deve svolgere un bilanciamento puntuale tra diritto di difesa, segretezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali, valutando anche eventuali forme di ostensione selettiva o oscuramento quando concretamente praticabili.

In termini applicativi, le istanze dovrebbero quindi specificare il procedimento o la controversia cui l'accesso è funzionale, i singoli documenti indispensabili e la ragione per cui contenuti meno invasivi non sarebbero sufficienti.

Il diniego, a sua volta, deve dare conto della natura privata delle comunicazioni, della posizione dei terzi coinvolti e dell'assenza di una dimostrata necessità difensiva.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale della sentenza è riportato nell'Allegato 2 alla presente newsletter.

3. L'accesso civico generalizzato ai contratti pubblici richiede un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza e la tutela degli interessi legati alla riservatezza

RIFERIMENTO

T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 settembre 2026, n. 1773

OGGETTO

Accesso civico generalizzato e contratti pubblici: il T.A.R. chiarisce i principi in materia di trasparenza degli affidamenti diretti

NOVITÀ INTRODOTTE

Con la sentenza n. 1773 del 7 settembre 2026, il T.A.R. Veneto ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, alla documentazione relativa agli affidamenti diretti e, più in generale, ai contratti pubblici.

Il Tribunale ha ribadito che la disciplina dei contratti pubblici non costituisce, di per sé, un motivo di esclusione dell'accesso civico generalizzato.

Anche gli atti relativi agli affidamenti e all'esecuzione dei contratti possono, pertanto, essere oggetto di istanza di accesso, in quanto riconducibili alle finalità di controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'esercizio di tale diritto deve tuttavia essere bilanciato con le esigenze di tutela degli interessi pubblici e privati individuati dall'art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, l'Amministrazione è tenuta a valutare concretamente l'eventuale presenza di informazioni riservate, dati personali o segreti tecnici e commerciali, ricorrendo, ove possibile, all'oscuramento delle sole parti non ostensibili, anziché procedere a un diniego integrale.

La pronuncia sottolinea, inoltre, che la disponibilità di documenti presso banche dati o portali istituzionali non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di fornire un riscontro all'istanza: qualora la documentazione sia già pubblicata, l'Ente deve quantomeno indicare il collegamento necessario per consentirne la consultazione.

IN EVIDENZA

La pronuncia chiarisce che il diritto di accesso civico generalizzato trova applicazione anche nell'ambito dei contratti pubblici, senza che la natura dell'affidamento o la fase in cui si trova il rapporto contrattuale possano costituire, di per sé, ragioni di esclusione.

L'amministrazione è quindi chiamata a valutare le richieste tenendo conto dei seguenti profili:

- *bilanciamento degli interessi*: occorre verificare caso per caso l'eventuale sussistenza di interessi pubblici o privati tutelati dall'art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013;
- *accesso parziale*: ove siano presenti informazioni riservate, deve essere privilegiata, quando possibile, l'ostensione dei documenti mediante oscuramento dei dati tutelati;
- *documenti già disponibili online*: qualora le informazioni siano già pubblicate in banche dati o piattaforme istituzionali, l'amministrazione deve fornire indicazioni utili a consentirne l'agevole reperimento.

La decisione richiama, in definitiva, la necessità di assicurare un'applicazione concreta del principio di trasparenza, attraverso una valutazione puntuale delle richieste e il ricorso, ove possibile, a soluzioni che consentano di garantire l'accesso senza compromettere gli interessi meritevoli di tutela.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale della sentenza è riportato nell'Allegato 3 alla presente newsletter.

4. ANAC avvia una consultazione pubblica per aggiornare gli obblighi di trasparenza relativi ai contratti pubblici

RIFERIMENTO

Delibera del Consiglio ANAC del 28 ottobre 2026

OGGETTO

Contratti pubblici e trasparenza: ANAC avvia la consultazione pubblica sul nuovo provvedimento relativo agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023

NOVITÀ INTRODOTTE

L'ANAC ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di una delibera volta ad aggiornare le indicazioni relative agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, in attuazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Il nuovo provvedimento, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 28 ottobre 2026, è destinato a sostituire integralmente la Delibera ANAC n. 264/2023 e le successive modificazioni introdotte dalla Delibera n. 601/2023.
L'intervento risponde all'esigenza di adeguare le disposizioni alle modifiche normative intervenute, in particolare al correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024), nonché di fornire ulteriori chiarimenti alla luce dell'esperienza applicativa maturata dalle amministrazioni.
Lo schema conferma il modello di trasparenza fondato sull'interoperabilità tra le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) e la Banca dati nazionale dei

contratti pubblici (BDNCP), introducendo precisazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In particolare, si prevede che:

- nella sezione "Amministrazione trasparente" dovrà essere inserito, per ciascun CIG, un collegamento ipertestuale che consenta l'accesso diretto ai dati e alle informazioni relativi all'intero ciclo di vita del contratto, dalla fase di avvio fino all'esecuzione;
- gli atti e i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma non destinati alla trasmissione alla Banca dati, dovranno essere pubblicati integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente". Nei casi individuati dal provvedimento, la pubblicazione può essere assolta mediante il collegamento ipertestuale generato dalla PAD;
- con riferimento a ciascun contratto, dovranno essere pubblicati i compensi liquidati al personale per gli incentivi previsti dall'art. 45 del Codice, superando il precedente orientamento ANAC espresso con la Delibera n. 1047/2020;
- le amministrazioni dovranno individuare, nei propri strumenti di programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili della pubblicazione dei collegamenti alla BDNCP e degli ulteriori atti e documenti. L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi costituisce violazione degli obblighi di trasparenza, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità e vigilanza;
- lo schema disciplina sia l'accesso civico semplice, in caso di mancata pubblicazione dei dati, sia l'accesso civico generalizzato, relativo a ulteriori informazioni e documenti detenuti dalle amministrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013.

La proposta interviene, inoltre, sugli obblighi di pubblicazione relativi agli affidamenti *in house*, ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e alle varianti in corso d'opera, fornendo indicazioni specifiche sulle modalità di pubblicazione e trasmissione della relativa documentazione.

La consultazione pubblica consente alle Stazioni Appaltanti e agli enti concedenti di presentare osservazioni e contributi sullo schema, attraverso l'apposito questionario predisposto dall'Autorità, entro il 2 dicembre 2026.

Si precisa che il documento è ancora uno schema sottoposto a consultazione: le disposizioni attualmente vigenti restano pertanto quelle della Delibera n. 264/2023 e successive modificazioni, fino all'eventuale adozione e pubblicazione del nuovo provvedimento.

IN EVIDENZA

L'iniziativa ANAC mira a rafforzare l'effettività degli obblighi di trasparenza nel settore dei contratti pubblici, chiarendo il ruolo della BDNCP e delle piattaforme digitali e precisando gli adempimenti che restano a carico delle amministrazioni nella sezione "Amministrazione trasparente".

Particolare attenzione dovrà essere riservata all'individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e al monitoraggio della completezza e correttezza dei dati, anche nell'ambito delle attività di vigilanza del RPCT.

PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*: https://www.anticorruzione.it/en/-/cons.delibera.nuovo.provvedimento.trasparenza-art.28d.lgs.36.2023

V – AGENDA RPCT

ATTIVITÀ	SETTEMBRE	OTTOBRE	PROSSIMI MESI
PRIORITÀ ALTA Dovrebbe essere stato completato il monitoraggio intermedio sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione (es. formazione avviata/fruita dai dipendenti, pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità, nomine, etc.).	**30 SETTEMBRE**	—	—
PRIORITÀ ALTA Dovrebbe essere stata effettuata la verifica e regolarizzazione delle eventuali criticità emerse dalle attestazioni OIV 2024, con successiva compilazione del questionario ANAC (v., quanto detto, *retro*, I,1)	—	**31 OTTOBRE**	—
PRIORITÀ MEDIA Scadenza inoltro osservazioni e contributi sul nuovo provvedimento ANAC in tema di obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici (v., *retro*, IV,4)	—	—	**2 DICEMBRE**
PRIORITÀ MEDIA (da ottobre a dicembre) Attività di revisione del Piano per l'anno successivo (*analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione dei rischi, consultazione delle strutture competenti*).	—	—	**31 DICEMBRE**
PRIORITÀ MEDIA Relazione annuale del RPCT sui risultati dell'attività svolta (cfr. PNA 2025).	—	—	**31 GENNAIO**

***FOLLOW UP* – SPAZIO NOTE OPERATIVE PER L'UTENTE:**